

REGOLAMENTO (CEE) N. 431/90 DELLA COMMISSIONE

del 20 febbraio 1990

relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate ad essere importate in Unione Sovietica, che modifica il regolamento (CEE) n. 569/88 e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 243/90

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2539/84 della Commissione, del 5 settembre 1984, recante modalità particolari per determinate vendite di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1809/87 ⁽⁴⁾, ha previsto la possibilità della vendita in due fasi successive di carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento; che il regolamento (CEE) n. 2824/85 della Commissione, del 9 ottobre 1985, recante modalità d'applicazione della vendita di carni bovine disossate congelate, provenienti da scorte d'intervento e destinate ad essere esportate come tali oppure previo sezionamento e/o reimballaggio ⁽⁵⁾ ha previsto la possibilità di reimballare i prodotti in determinate condizioni;

considerando che certi organismi d'intervento dispongono di importanti scorte di carni; che è opportuno evitare che venga prolungato il magazzinaggio di tali carni, date le spese elevate che ne risultano; che alla luce dello speciale fabbisogno di approvvigionamento della popolazione sovietica è opportuno mettere in vendita una parte di tali carni in conformità al regolamento (CEE) n. 2539/84 e (CEE) n. 2824/85 destinate ad essere importate in Unione Sovietica;

considerando che certi aspetti in particolare di questa vendita e soprattutto ragioni di controllo rendono necessaria la fissazione di un quantitativo minimo per offerta o domanda di acquisto;

considerando che, in alcuni casi, i quarti provenienti dalle scorte d'intervento possono aver subito varie manipolazioni; che, per migliorare la presentazione e facilitare così la commercializzazione di tali pezzi, è opportuno autorizzare il reimballaggio nel rispetto di condizioni precise;

considerando che occorre stabilire un limite di tempo per l'esportazione di tali carni; che tale limite deve essere fissato tenuto conto del disposto dell'articolo 5, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari di

applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine ⁽⁶⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 252/90 ⁽⁷⁾;

considerando che a garanzia dell'esportazione delle carni vendute verso il paese di destinazione previsto è necessario prevedere la costituzione della cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2539/84;

considerando che è opportuno precisare che, visti i prezzi fissati nell'ambito della presente vendita per consentire lo smercio di determinati pezzi, l'esportazione di tali pezzi non dà diritto al pagamento delle restituzioni fissate periodicamente nel settore delle carni bovine;

considerando che i prodotti detenuti dagli organismi d'intervento e destinati ad essere esportati sono soggetti al regolamento (CEE) n. 569/88 della Commissione ⁽⁸⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 243/90 ⁽⁹⁾; che tuttavia l'allegato di detto regolamento, che stabilisce le indicazioni da apporre, deve essere esteso;

considerando che il regolamento (CEE) n. 243/90 deve essere abrogato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Si procede alla vendita di circa:

- 10 000 t di quarti posteriori, e
- 10 000 t di quarti anteriori,

detenute dall'organismo d'intervento tedesco e acquistate anteriormente al 1° dicembre 1989, e di 30 000 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese e acquistate anteriormente al 1° gennaio 1990.

2. Tali carni devono essere importate in Unione Sovietica.

3. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la vendita è effettuata in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2539/84 e (CEE) n. 2824/85.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43.⁽³⁾ GU n. L 238 del 6. 9. 1984, pag. 13.⁽⁴⁾ GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 23.⁽⁵⁾ GU n. L 268 del 10. 10. 1985, pag. 14.⁽⁶⁾ GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.⁽⁷⁾ GU n. L 27 del 31. 1. 1990, pag. 34.⁽⁸⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 1.⁽⁹⁾ GU n. L 27 del 31. 1. 1990, pag. 8.

A tale vendita non si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 985/81 della Commissione⁽¹⁾. Tuttavia, qualora l'imballaggio dei quarti anteriori o posteriori non disossati risulti lacerato o insudiciato, le autorità competenti possono autorizzare l'avvolgimento dei pezzi in questione in un nuovo imballaggio dello stesso tipo, sempreché ciò avvenga sotto il loro controllo e prima che la merce sia presentata, ai fini di spedizione, all'ufficio doganale di partenza.

4. Le offerte sono valide soltanto se riguardano :

- per le carni con osso, un quantitativo minimo di 5 000 t. L'offerta verte su un peso uguale di quarti posteriori e quarti anteriori e contiene un prezzo unico per 100 kg per l'intero quantitativo indicato nell'offerta ;
- per le carni disossate, un quantitativo minimo di 3 500 t. L'offerta verte su una partita contenente tutti i tagli indicati nell'allegato I secondo la ripartizione ivi indicata e reca un prezzo unico per 100 kg della partita così composta.

5. La qualità e i prezzi minimi di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 sono indicati nell'allegato II.

6. Sono prese in considerazione solamente le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12 del 27 febbraio 1990.

7. Gli interessati possono informarsi sui quantitativi e sui luoghi di magazzinaggio rivolgendosi agli indirizzi indicati nell'allegato III.

Articolo 2

L'esportazione dei prodotti di cui all'articolo I deve aver luogo entro cinque mesi dalla data di conclusione del contratto di vendita.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

Articolo 3

1. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 è pari a 100 ECU/100 kg.

2. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2539/84 è di :

- 160 ECU/100 kg di carni con osso ;
- 400 ECU/100 kg di carni disossate.

Articolo 4

Le carni di cui all'allegato I, lettera b) vendute nel quadro del presente regolamento non beneficiano di restituzioni all'esportazione.

Articolo 5

Nell'allegato, parte I del regolamento (CEE) n. 569/88 « Prodotti destinati all'esportazione nello stato in cui sono ritirati dalle scorte d'intervento », sono aggiunti il seguente punto e la relativa nota in calce :

- 56. Regolamento (CEE) n. 432/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla vendita mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84 di carni bovine non detenute da taluni organismi d'intervento e destinate ad essere importate in Unione Sovietica⁽⁵⁶⁾.

⁽⁵⁶⁾ GU n. L 45 del 21. 2. 1990, pag. 18 ».

Articolo 6

Il regolamento (CEE) n. 243/90 è abrogato.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 21 febbraio 1990.

⁽¹⁾ GU n. L 99 del 10. 4. 1981, pag. 38.

*ALLEGATO I***Composizione della partita di cui all'articolo 1, paragrafo 4, secondo trattino**

<i>Tagli</i>	<i>Percentuale del peso</i>
a) Striploins	5,5 %
Insides	9,1 %
Outsides	8,6 %
Knuckles	5,4 %
Rumps	5,8 %
Cube-rolls	2,6 %
b) Briskets	5,2 %
Forequarters	30,2 %
Shins/shanks	6,7 %
Plates/Flanks	20,9 %
Totale della partita	<u>100,0 %</u>

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II —
ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II

Categoría A: Canales de animales jóvenes sin castrar de menos de dos años,

Categoría C: Canales de animales machos castrados.

Kategori A: Slagtekroppe af unge ikke kastrerede handyr på under to år,

Kategori C: Slagtekroppe af kastrerede handyr.

Kategorie A: Schlachtkörper von jungen männlichen nicht kastrierten Tieren von weniger als 2 Jahren,

Kategorie C: Schlachtkörper von männlichen kastrierten Tieren.

Κατηγορία Α: Σφάγια νεαρών μη ευνουχισμένων αρρένων ζώων κάτω των δύο ετών,

Κατηγορία C: Σφάγια ευνουχισμένων αρρένων ζώων.

Category A: Carcasses of uncastrated young male animals of less than two years of age,

Category C: Carcasses of castrated male animals.

Catégorie A: Carcasses de jeunes animaux mâles non castrés de moins de 2 ans,

Catégorie C: Carcasses d'animaux mâles castrés.

Categoria A: Carcasse di giovani animali maschi non castrati di età inferiore a 2 anni,

Categoria C: Carcasse di animali maschi castrati.

Categorie A: Geslachte niet-gecastreerde jonge mannelijke dieren van minder dan 2 jaar oud,

Categorie C: Geslachte gecastreerde mannelijke dieren.

Categoria A: Carcaças de jovens animais machos não castrados de menos de dois anos,

Categoria C: Carcaças de animais machos castrados.

Precio mínimo expresado en ecus por 100 kg — Mindestpreiser i ECU/100 kg — Mindestpreise, ausgedrückt in ECU/100 kg — Ελάχιστες τιμές πώλησεως εκφραζόμενες σε Ecu ανά 100 kg — Minimum prices expressed in ecus per 100 kg — Prix minimaux exprimés en écus par 100 kg — Prezzi minimi espressi in ECU per 100 kg — Minimumprijzen uitgedrukt in ecu per 100 kg — Preço mínimo expresso em ecus por 100 kg

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

— Vorderviertel, auf 8 Rippen geschnitten, stammend von:

Kategorie A, Klassen U und R / Kategorie C, Klassen O und R 180,00

— Hinterviertel auf 5 Rippen geschnitten, stammend von:

Kategorie A, Klassen U und R / Kategorie C, Klassen O und R 180,00

— Vorderviertel, auf 5 Rippen geschnitten, mit Dünung am Vorderviertel eingeschlossen, stammend von:

Kategorie A, Klassen U und R / Kategorie C, Klassen O und R 180,00

— Hinterviertel auf 8 Rippen geschnitten (Pistola), ohne Dünung stammend von:

Kategorie A, Klassen U und R / Kategorie C, Klassen O und R 180,00

IRELAND

— Boned cuts from Category C, classes U, R and O 185,00⁽¹⁾

⁽¹⁾ Precio mínimo por cada 100 kilogramos de producto de acuerdo con la distribución contemplada en el Anexo I.

⁽¹⁾ Minimumpris pr. 100 kg produkt efter fordelingen i bilag I.

⁽¹⁾ Mindestpreis je 100 kg des Erzeugnisses gemäß der in Anhang I angegebenen Zusammensetzung.

⁽¹⁾ Ελάχιστη τιμή ανά 100 χιλιόγραμμα προϊόντος σύμφωνα με την κατανομή που αναφέρεται στο παράρτημα I.

⁽¹⁾ Minimum price per 100 kg of products made up according to the percentages referred to in Annex I.

⁽¹⁾ Prix minimum par 100 kg de produit selon la répartition visée à l'annexe I.

⁽¹⁾ Prezzo minimo per 100 kg di prodotto secondo la ripartizione indicata nell'allegato I.

⁽¹⁾ Minimumprijis per 100 kg produkt volgens de in bijlage I aangegeven verdeling.

⁽¹⁾ Preço mínimo por 100 kg de produto segundo a repartição indicada no anexo I.

*ANEXO III — BILAG III — ANHANG III — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ — ANNEX III — ANNEXE III
— ALLEGATO III — BIJLAGE III — ANEXO III*

**Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser —
Anschriften der Interventionsstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως — Addresses
of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli
organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Endereços dos organismos de
intervenção**

BUNDESREPUBLIK Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (BALM)
DEUTSCHLAND: Refernt 313 — Adickesallee 40
D-6000 Frankfurt am Main 18
Telex 411 156 / 411 727 / 41 38 90
Tel. 0 69 / 15 64(0) 7 04 / 7 05, Telefax 069-I 564 776, Teletext 6 990 732

IRELAND: Department of Agriculture and Food
Agriculture House
Kildare Street
Dublin 2
Tel. (01) 78 90 11, ext. 22 78
Telex 4280 and 5118
